



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO

***SULLA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO DEI GARANTI***

***(APPROVATO CON DELIBERA G.C. NR. 036 DEL 06/03/2013
MODIFICATO CON DELIBERA G.C. NR. 224 DEL 14.12.2016)***

INDICE

Art. 1	<i>Compiti e funzioni</i>	pag. 2
Art. 2	<i>Composizione</i>	pag. 2
Art. 3	<i>Modalità di individuazione del rappresentante dei dirigenti..</i>	pag. 3
Art. 4	<i>Durata e sostituzione dell'incarico</i>	pag. 3
Art. 5	<i>Sede</i>	pag. 3
Art. 6	<i>Criteri di funzionamento</i>	pag. 4
Art. 7	<i>Astensione dei componenti</i>	pag. 5
Art. 8	<i>Ricusaione dei componenti</i>	pag. 5
Art. 9	<i>Pubblicità</i>	pag. 5
Art. 10	<i>Entrata in vigore</i>	pag. 6

Art. 1 – *Compiti e funzioni*

- 1) Il Comitato dei Garanti svolge i compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati agli art. 21 comma 1 e 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e **all'art. 23 bis**, comma 1, lett b), c) e d) del CCNL del 10.04.1996 come introdotto dagli artt. 13 e 14 del C.C.N.L 2006, nonché ogni altra funzione prevista da leggi, regolamenti, CCNL Area Dirigenza - Regioni Enti Locali o da altre fonti normative vigenti in materia durante il periodo dell'incarico, attraverso il rilascio di apposito parere obbligatorio ma non vincolante per l'amministrazione.
- 2) Il Comitato dei garanti rilascia un parere, esclusivamente, in merito alla considerazione se i fatti addebitati al dirigente siano o meno di una gravità tale da integrare l'ipotesi della giusta causa di licenziamento, dell'impossibilità di rinnovo dell'incarico o della decurtazione della retribuzione di risultato, esprimendo un giudizio in merito alla proporzionalità tra addebito e sanzione.
- 3) Il Comitato dei Garanti rende il proprio parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
- 4) Nel caso in cui sia in corso la sostituzione di un componente per i motivi indicati all'art 4, il termine di cui al comma che precede resta sospeso sino alla ricostituzione stesso del Comitato.
- 5) Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

Art. 2 – *Composizione*

- 1) Il comitato dei garanti, si compone di tre membri titolari e tre supplenti, nominati con provvedimento del Sindaco:
 - ❖ **PRESIDENTE E SUPPLENTE:** designato dal Presidente del Collegio dei Revisori esterno all'amministrazione;
 - ❖ **COMPONENTE E SUPPLENTE:** rappresentante individuato dal personale con incarico dirigenziale del Comune in servizio a tempo indeterminato;

❖ **COMPONENTE E SUPPLENTE:** esperto scelto dal Sindaco.

Tutti e due i componenti esterni dovranno possedere il titolo di studio della Laurea vecchio Ordinamento e una specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, dimostrata da apposito curriculum professionale.

Art. 3 – *Modalità di individuazione del rappresentante dei dirigenti*

Il rappresentante dei Dirigenti, sia il componente effettivo che quello supplente, sarà individuato dalla Conferenza dei Dirigenti a cui potranno partecipare e votare soltanto i Dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato. L'individuazione del rappresentante effettivo e di quello supplente, dovrà essere comunicato al Sindaco e al Segretario Generale entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.

In caso di mancata comunicazione nei termini previsti dal precedente comma, o in caso di mancata individuazione da parte della Conferenza dei Dirigenti, il Sindaco nominerà i Dirigenti con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale; a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età, quali membri, rispettivamente, effettivo e supplente.

Art. 4 – *Durata e sostituzione dell'incarico*

- 1) Comitato dei Garanti dura in carica tre anni e non è rinnovabile.
- 2) Il comitato dei garanti entra in carica all'atto della nomina.
- 3) In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità assoluta o temporanea sopravvenute del Presidente o del componente esperto scelto dal Sindaco, gli stessi vengono sostituiti (entro cinque giorni) dai supplenti. Il nuovo componente resta in carica fino alla originaria scadenza triennale del comitato.
- 4) Nel caso in cui il componente eletto dai dirigenti dovesse essere oggetto di valutazione dal Comitato dei Garanti, sarà sostituito dal supplente.

- 5) Nei casi di accoglimento di istanze di riconsiliazione o in caso di astensione di cui al successivi artt. 7 e 8 o motivato impedimento temporaneo di un componente del Comitato, si provvede all'integrazione con il supplente, che ricopre l'incarico limitatamente al periodo in cui permane la situazione di incompatibilità.

Art. 5 – Sede

- 1) Il comitato ha sede presso l'amministrazione che se ne avvale.
- 2) Le funzioni di segreteria fanno capo ad un dipendente designato dal Segretario Generale.

Art. 6 – Criteri di funzionamento

- 1) La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Segretario Generale unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.
- 2) Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato dei Garanti, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al terzo comma dell'art. 1 dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia. Il parere del comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.
- 3) Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti.
- 4) Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza.
- 5) I membri del comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 7 – Astensione dei componenti

- 1) I componenti del Comitato hanno l'obbligo di astenersi dalla decisione nei casi previsti dal c.p.c per l'astensione dei magistrati, oltre che in tutti i casi di conflitto di interesse anche potenziale.
- 2) Il componente del Comitato che rilevi motivo di astensione riguardo ad un singolo caso lo comunica al Presidente entro la prima riunione sul caso stesso e viene sostituito dal supplente.

Art. 8 – Ricusazione dei componenti

- 1) Il dirigente può proporre la ricusazione di uno o più componenti del Comitato quando ricorra nei loro confronti uno dei casi di obbligo di astensione e o conflitto di interesse di cui all'art. precedente ed essi non vi abbiano ottemperato.
- 2) In caso di ricusazione di un componente decide, il Presidente del Comitato stesso.
- 3) In caso di ricusazione del Presidente del Comitato, sulla medesima decide il Sindaco.
- 4) Nel caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione il componente viene sostituito con il supplente.

Art. 9 – Pubblicità

- 1) Il presente Regolamento, successivamente alla esecutività della deliberazione approvata, sarà pubblicato all'albo Pretorio per 15 gg. consecutivi nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione personale.

Art. 10 – Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio di cui all'art. 9.